



SELEZIONE PUBBLICA n. 1/2021/DSU/RIC

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di diritto privato per lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n.67.

IL RETTORE

VISTA la Legge 25 aprile 2014 n.67;

VISTA la richiesta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane;

VISTA l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 23/03/2021 pratican.28;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Università, pratica n. 80 del 20/05/2021, con la quale è stata approvata la destinazione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato al Dipartimento di Scienze Umane;

VISTO il Decreto Rettorale n.26 del 03 agosto 2021;

VERIFICATA la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;

DECRETA

Art.1

Selezione pubblica per titoli e colloquio

Viene indetta la selezione tramite concorso pubblico, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile per altri 2, ai sensi della Legge 25 aprile 2014 n.67, art.20, comma 1 e art. 21, comma 3, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica e di servizio agli studenti presso il Dipartimento Scienze Umane secondo le indicazioni di seguito riportate:

Settore Concorsuale	11/E4 – Psicologia clinica e dinamica
Settore Scientifico-Disciplinare	M-PSI/08 - Psicologia Clinica
Dipartimento di afferenza	DSU
Area di ricerca	Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca e di didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 Psicologia clinica. L'attività di ricerca sarà indirizzata all'area della promozione della qualità della vita di persone con disturbi del neurosviluppo e conseguenze psico-sociali. L'ambito di ricerca riguarda lo studio delle esperienze disfunzionali associate ai principali disturbi del neurosviluppo definiti dal DSM-5 (Disabilità intellettiva, Disturbi della comunicazione, Disturbo dello spettro autistico, Disturbo da



	deficit di attenzione/iperattività, Disturbo specifico dell'apprendimento, Disturbi del movimento, disturbo del linguaggio), sia legati ad anomalie organiche congenite, sia determinati da altre neurodiversità. Viene richiesta una buona padronanza della strumentazione sia per l'assessment neuropsicologico sia per l'assessment psicopatologico. La ricerca avrà infatti come obiettivo l'indagine delle relazioni e la realizzazione di interventi volti a promuovere l'elaborazione di tali esperienze e a favorire lo sviluppo e il benessere della persona. Lo studio dovrà esplorare anche gli effetti che queste condizioni determinano sulle capacità di adattamento sociale, in particolare le ricadute in ambito scolastico.
Durata del contratto	3 anni
Numero massimo di pubblicazioni da presentare	12 (dodici)
Lingua straniera	Inglese

Attività: conforme a quanto descritto nell'art.19.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, sammarinesi e non, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

Il titolo di studio deve essere posseduto alla data di scadenza del bando.

Non sono ammessi a partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori o ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio.

Non sono ammessi, inoltre, coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di coniugio oppure un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richieda il posto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3

Trasparenza

Sul sito www.unirsm.sm saranno pubblicati: il presente bando di concorso, l'elenco dei candidati con i relativi curricula vitae, la commissione giudicatrice, i verbali e l'esito di ciascuna procedura selettiva.



Art. 4

Domande di ammissione dei candidati

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sul sito dell'Università.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo o di chiusura degli uffici, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.

Le domande dovranno essere inoltrate **mediante consegna a mano o tramite corriere o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento** al Dipartimento di Scienze Umane Viale Antonio Onofri 87, San Marino (R.S.M.), nei giorni e negli orari seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Ai fini della determinazione dei termini farà fede il protocollo di arrivo presso il Dipartimento di Scienze Umane.

Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati devono essere riportati in stampatello la dicitura **"DOMANDA, TITOLI E PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO - COGNOME, NOME DEL CANDIDATO - PER LA SELEZIONE A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DSU"**

Nella domanda il candidato deve chiaramente indicare:

- il posto per cui concorre;
- il proprio cognome e nome;
- data e luogo di nascita.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura nonché un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo.

I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

1. fotocopia della carta di identità datata e firmata, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.
2. certificato originale o in copia conforme (conformità da notaio o pubblico ufficiale) di cittadinanza;



3. certificato originale o in copia conforme (conformità da notaio o pubblico ufficiale) di godimento dei diritti civili e politici nello stato di provenienza, ovvero I motivi della mancanza di tale requisito;
4. certificato originale o in copia conforme (conformità da notaio o pubblico ufficiale) dei carichi pendenti
5. certificato originale o in copia conforme (conformità da notaio o pubblico ufficiale) rilasciato dall'università di riferimento comprovante il possesso del titolo di dottore di ricerca;
6. curriculum vitae, con le seguenti note in calce:
 - Il presente curriculum non contiene dati sensibili di cui alla Legge 21 dicembre 2018 n. 171;
 - Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, come stabilito dal bando di concorso, i curricula di tutti i candidati saranno pubblicati sul sito Web dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, www.unirsm.sm ;
 - Data e firma;
7. elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate con le modalità di cui all'art. 5, con l'indicazione del nome degli autori, del titolo nonché casa editrice, data e luogo di edizione oppure rivista, numero della raccolta o del volume e anno di riferimento;
8. pubblicazioni in formato digitale, secondo quanto previsto all'art. 5;
9. dichiarazione di conformità delle pubblicazioni all'originale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.
10. autocertificazione (ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 159) attestante l'assenza di destituzione dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione (Sammarinese o straniera) per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
11. autocertificazione (ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 159) di assenza di rapporto di coniugio oppure un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richieda il posto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Per i cittadini o residenti di San Marino è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi dell'art. 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.

Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di articolo o la mancata sottoscrizione della domanda sono cause di esclusione dalla procedura.



I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza del candidato, ad eccezione dei candidati provenienti dalla Repubblica Italiana, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità d'ambasciata sammarinesi. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica sammarinese, ovvero da un traduttore ufficiale. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola o portoghese, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana o in lingua inglese. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Art. 5

Pubblicazioni

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate **esclusivamente in formato digitale (formato PDF)**, trascritte su supporto USB inserito nella busta di trasmissione della domanda.

Il candidato è tenuto a rispettare il limite massimo di **12** pubblicazioni da presentare. Fra queste deve essere compresa la tesi di dottorato o elaborato equipollente.

Sono valutabili ai fini della presente procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione entro la data di scadenza del bando devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice. Per le pubblicazioni edite deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola o portoghese, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana o in lingua inglese. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Art. 6

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di selezione per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare, al Dipartimento di Scienze Umane e all'indirizzo e-mail dsu@unirmsm.sm la dichiarazione di rinuncia, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.

L'assenza del candidato nel giorno di convocazione della discussione ed eventuale prova orale è



considerata manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura di selezione.

Art. 7

Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.

Art. 8

Costituzione della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è costituita da tre professori, composta come segue.

Uno dei componenti è designato dal Dipartimento tra i professori del Dipartimento stesso ovvero tra i professori in servizio presso altro Ateneo afferenti al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

Gli altri due componenti sono sorteggiati all'interno di una lista predisposta dal Dipartimento comprendente i nomi di otto professori di prima e seconda fascia in servizio presso le Università italiane o professori con qualifica equivalente in servizio presso Università estere, afferenti al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

La Commissione è nominata con decreto del Rettore e la sua composizione è resa pubblica anche sul sito web dell'Università. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge il Presidente e il segretario.

Art. 9

Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito web dell'Ateneo www.unirsm.sm.

I criteri sono pubblicizzati almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

Art. 10

Lavori della commissione

La valutazione dei candidati a cura della commissione prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato o degli elaborati equipollenti, sulla base dei parametri e dei criteri riportati negli art. 11 e 12.

La valutazione attribuisce massimo 30 punti per i titoli, massimo 40 punti per le pubblicazioni, massimo 30 punti per la discussione pubblica, per un totale di massimo 100 punti.

A seguito della valutazione preliminare, la commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e



della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura comunque non inferiore a sei.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In tal caso la commissione procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni senza esprimere alcun giudizio preventivo.

Le sedute fin qui previste, previa autorizzazione del Rettore su motivata richiesta della Commissione, possono svolgersi anche in modalità telematica.

Art. 11

Valutazione dei titoli e del curriculum

La commissione, nel valutare i titoli e i curricula, deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equipollenti nel settore scientifico disciplinare;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione, di supporto alla formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) realizzazione di attività progettuale relativamente al settore concorsuale;
- e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, comitati scientifici di riviste e di convegni o partecipazione agli stessi;
- f) titolarità di brevetti relativamente al settore concorsuale;
- g) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca e altre attività inerenti il settore concorsuale;

La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. La commissione valuta altresì ogni altro titolo o attestato non esplicitamente richiesto per l'ammissione alla selezione.

Art. 12

Valutazione della produzione scientifica

La commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o elaborati equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La commissione giudicatrice effettua la selezione delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

1. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico, anche in riferimento



- allo “stato dell’arte” nel settore scientifico di cui al bando di concorso;
2. apporto individuale del candidato analiticamente determinato nelle pubblicazioni scientifiche in collaborazione e inerenti al SSD di cui al presente bando;
 3. congruenza dell’attività del Candidato con le discipline del settore scientifico disciplinare del presente concorso, ovvero con tematiche interdisciplinari comprendenti comunque temi studiati con metodologie relative al SSD di cui al presente bando;
 4. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
 5. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione giudicatrice altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Art. 13

Discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e prova di conoscenza della lingua straniera

La data di svolgimento della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova di conoscenza della lingua straniera sarà comunicata ai candidati ammessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della discussione. L'elenco completo degli ammessi e non ammessi, sarà pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo www.unirsm.sm.

I candidati dovranno presentarsi alla discussione muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido.

Nella discussione, i candidati che non presentano una certificazione di conoscenza della lingua aggiuntiva richiesta (Inglese) a livello almeno B2 del QCER, dovranno sostenere una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una delle lingue straniere richieste.

A seguito della discussione la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati un punteggio.

L'attribuzione dei punti espressa dai singoli Commissari alle pubblicazioni o ai titoli equivalenti dovrà corrispondere alla scala seguente: 0 insufficiente; 1 appena sufficiente; 2 sufficiente; 3 discreto; 4 buono; 5 ottimo; 6 eccellente.

I punteggi espressi dai singoli Commissari rispetto alle pubblicazioni vengono sommati e ponderati in relazione al numero delle pubblicazioni presentate. La Commissione valuta inoltre la produttività complessiva di ogni candidato, anche in relazione al periodo di attività.

Confrontati gli esiti delle singole valutazioni, la Commissione si esprime a maggioranza proponendo il nominativo per la chiamata. La selezione non dà luogo a dichiarazione di idoneità.



Gli atti inerenti la procedura sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Art.14

Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi, i punteggi assegnati a ciascun candidato e la motivazione della scelta del vincitore, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

La commissione giudicatrice deve concludere la procedura selettiva entro 3 mesi dall'emanazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice.

Conclusi i lavori, gli atti sono consegnati dal presidente della Commissione al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dall'ultima riunione della commissione in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

Il Rettore con proprio decreto accerta, entro 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del vincitore.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale è tenuta a provvedere.

Gli atti inerenti la procedura sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Art. 15

Chiamata

Il Consiglio del Dipartimento propone la chiamata del vincitore al Senato Accademico. Il Senato accademico, approvata la proposta di chiamata, la inoltra al Consiglio dell'Università per l'autorizzazione alla stipula del contratto di lavoro.

Art. 16

Natura e stipula del contratto

L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita gli interessati a presentare la relativa documentazione richiesta dall'*Ufficio Politiche Attive del Lavoro di San Marino*.

Il contratto di diritto privato, che si instaura con il ricercatore, deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:

- la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico complessivo;
- il trattamento previdenziale e assicurativo; la struttura di afferenza;
- il settore concorsuale e scientifico disciplinare di riferimento.

Dopo le necessarie verifiche di spesa e di regolare svolgimento dell'attività didattica (registro) da parte



dei competenti uffici dell'Ateneo, viene effettuata la liquidazione del compenso relativo all'incarico; il docente è tenuto a trasmettere all'Amministrazione del Dipartimento il registro delle lezioni debitamente controfirmato dal Direttore del Dipartimento.

A norma dell'art. 15 della Legge 31 ottobre 2013 n.153, che ha modificato l'art. 33 della Legge 27 giugno 2013 n.71, l'accredito del compenso avverrà esclusivamente per il tramite di bonifico bancario avente come banca beneficiaria un istituto bancario operante nella Repubblica di San Marino.

Art.17

Incompatibilità

I contratti di cui al presente bando non sono cumulabili né con analoghi contratti, benché stipulati in altre sedi universitarie o in strutture scientifiche pubbliche e private, né con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea.

Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti del Settore Pubblico e Pubblico Allargato, in organico o a tempo indeterminato sono distaccati dal loro posto di lavoro per tutta la durata dell'incarico, così come previsto dall'articolo 20, comma 6, della Legge 25 aprile 2014 n.67.

Art. 18

Attività dei ricercatori a tempo determinato

Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto:

- svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
- svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- partecipa alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti del DSU;
- può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
- partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità definite dal Direttore del Dipartimento.

L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore da dedicare allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca.

Art. 19

Valutazione delle attività

I risultati e l'attività dei ricercatori a tempo determinato sono sottoposti a valutazione secondo modalità appositamente stabilite.

Il ricercatore è comunque tenuto a presentare una relazione annuale secondo modelli e criteri definiti dall'Ateneo.



Tale relazione costituisce parte integrante del processo di valutazione rispetto alla proroga del contratto.

Art. 20

Trattamento economico

Il trattamento economico annuo lordo derivante dalla stipula del contratto è pari a € 35.000,00.

Art. 21

Cessazione del rapporto di lavoro

Il ricercatore che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del contratto;
- dal recesso del ricercatore;
- per giusta causa;
- da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

L'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Ai sensi della Legge 23 maggio 1995 n. 70 e della Legge 21 dicembre 2018 n.171, i dati personali acquisiti verranno trattati - dai soggetti autorizzati al trattamento - con strumenti e modalità manuali, informatiche e telematiche, per le finalità connesse al rapporto di lavoro instaurato con l'Ateneo, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Università e in conformità delle disposizioni previste dalla sopra citata Legge n.171/2018 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. Il Titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, con sede legale in Contrada Omerelli, 20 47890 Città della Repubblica di San Marino. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del rapporto contrattuale.

Art. 23

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il Coordinatore del Dipartimento di



Scienze Umane, Avv. Alessia Ghironzi. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento di Scienze Umane, Viale Antonio Onofri 87, San Marino (R.S.M.), 0549-887002, e-mail: dsu@unirmsm.sm.

Art. 24

Pubblicizzazione del bando

L'avviso del presente bando è pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo.

Il testo integrale è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura.

Art. 25

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Repubblica di San Marino, lì 01/09/2021

IL MAGNIFICO RETTORE
Prof. CORRADO PETROCELLI